



# Città di Altamura

Provincia di Bari  
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.16 del 11/03/2020

Oggetto: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE E MERCATINI RIONALI GIORNALIERI.

## LA SINDACA

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante “Disposizione Attuative del D.L. 23 febbraio 2020 sopra richiamato;

**Visto** il D.P.C.M. del 04 marzo 2020, finalizzato all’attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

**Visto** il D.P.C.M. del 08 marzo 2020, finalizzato all’attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

**Visto** il D.P.C.M. del 09 marzo 2020, che ha esteso le misure più restrittive per il contenimento del contagio a tutto il territorio nazionale;

**Richiamato** l'art. 1 lett. r) del D.P.C.M. del 08 marzo 2020 che prevede:

*r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

**Lette** le risposte di chiarimento alle FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**Rilevato** che nei mercati all’aperto, la disposizione degli stalli, la mancanza di recinzioni e l'impossibilità del controllo degli accessi non consente il rispetto di quanto previsto dal citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020;

**Ritenuto** necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

**Ritenuto** di estendere - per l'argomento in oggetto - il parere espresso dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile riunitosi in data 06 marzo 2020 alla presenza dei rappresentanti di Protezione Civile, Polizia Locale, Dirigenti comunali ognuno per le specifiche

competenze in materia, Dipartimento Prevenzione ed Igiene della ASL, Ospedale della Murgia "F.Perinei", Compagnia dei Carabinieri;

**Ritenuto** di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Con i poteri della carica e per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate,

### **ORDINA**

**la sospensione con effetto immediato e fino al 03 aprile 2020 dei seguenti mercati:**

- **mercato settimanale del sabato** - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe;
- **mercati rionali giornalieri** ubicati nelle seguenti aree:
  - via Rovereto;
  - piazza Matteotti;
  - via Monte Pollino;
  - via Parisi;
  - via Marecchia;
  - via Cimitero (mercato dei fiori).

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune, e trasmessa per competenza alle Associazioni di categoria degli operatori del settore, alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio e alla Teknoservice srl.

### **DISPONE**


altresì, che la stessa sia trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Bari e al Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE  
Arch. Giovanni Buonamassa



LA SINDACA  
Avv. Rosa Melodia

